



**Comune di S. Stino di Livenza
- Provincia di Venezia -**

***Regolamento
di polizia urbana e rurale***

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA URBANA

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 Ordinanze esecutive o interpretative del regolamento
- Art. 4 Atti ampliativi previsti dal presente regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 6 Definizione di suolo pubblico
- Art. 7 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 8 Occupazioni momentanee di suolo pubblico
- Art. 9 Scarico di rottami e di detriti
- Art. 10 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 11 Installazione di tende solari, pensiline e simili
- Art. 12 Installazione di vetrine, bacheche, piantane e tabelloni
- Art. 13 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 14 Luminarie
- Art. 15 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 16 Commercio su aree pubbliche
- Art. 17 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 18 Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 19 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 20 Collocamento di condutture

CAPO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 21 Disposizione di carattere generale
- Art. 22 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 23 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 24 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 25 Sgombro della neve
- Art. 26 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 27 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 28 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 29 Cani
- Art. 30 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 31 Manutenzione degli edifici
- Art. 32 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 33 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 34 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 35 Depositi in proprietà privata
- Art. 36 Lavatura ed esposizione di biancheria o panni
- Art. 37 Battitura di panni e tappeti
- Art. 38 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 39 Viali e giardini pubblici e aree pubbliche
- Art. 40 Vasche e fontane
- Art. 41 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 42 Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 43 Disposizioni generali
- Art. 44 Lavoro notturno
- Art. 45 Spettacoli e trattenimenti e circoli privati
- Art. 46 Aree verdi
- Art. 47 Abitazioni private
- Art. 48 Strumenti musicali
- Art. 49 Dispositivi acustici antifurto

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 50 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 51 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 52 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili

- Art. 53 Fuochi all'aperto
- Art. 54 Animali pericolosi – Cani
- Art. 55 Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 56 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 57 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 58 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 59 Materiale di demolizione
- Art. 60 Insegne, persiane, vetrate di finestre e altro

CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

- Art. 61 Limiti del regolamento
- Art. 62 Disimpegno del servizio di polizia rurale
- Art. 63 Pascolo degli animali
- Art. 64 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 65 Attraversamento di abitato con animali
- Art. 66 Igiene di case coloniche
- Art. 67 Depositi di foraggi ed insilati
- Art. 68 Acque piovane
- Art. 69 Fognature
- Art. 70 Stalle
- Art. 71 Concimaie
- Art. 72 Cani a guardia di edifici rurali
- Art. 73 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 74 Spurgo di fossi e canali
- Art. 75 Recisione di rami protesi e radici
- Art. 76 Aratura dei terreni
- Art. 77 Tombinature
- Art. 78 Prelievi di acque correnti
- Art. 79 Prelievi di acque sotterranee
- Art. 80 Difesa contro le malattie delle piante
- Art. 81 Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 82 Cartelli per esche avvelenate
- Art. 83 Obbligo di denuncia delle malattie degli animali
- Art. 84 Isolamento per malattie contagiose
- Art. 85 Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art. 86 Igiene delle stalle e spargimento liquami
- Art. 87 Atti vietati sulle strade e sul terreno

CAPO VIII - ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Art. 88 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 89 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- Art. 90 Sequestro e custodia di cose
- Art. 91 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 92 Adeguamento alle disposizioni esistenti all'entrata in vigore del Regolamento
- Art. 93 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA URBANA

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

1. L'attività di polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali in materia. La polizia urbana attende alla tutela dell'integrità delle aree pubbliche comunali e al decoroso svolgimento della vita cittadina. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla polizia locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive funzioni. Gli appartenenti alla polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei locali destinati al commercio, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Ordinanze esecutive o interpretative del regolamento

1. Il sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento. Con ordinanza possono essere emanate disposizioni particolari di carattere esecutivo, integrativo ed interpretativo del presente regolamento che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 4

Atti ampliativi previsti dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del destinatario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi a seguito dell'emanazione del provvedimento;
- d) con facoltà all'Amministrazione di prescrivere, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, sospendendo o revocando i benefici concessi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- e) con facoltà di sospensione o revoca in qualsiasi momento nel caso di abuso.

CAPO II°
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dalle norme del regolamento comunale d'igiene e del regolamento del servizio di fognatura.

Art. 6

Definizione di suolo pubblico

1. Per suolo pubblico, agli effetti del presente regolamento, si intendono le aree pubbliche di qualsiasi natura quali strade, piazze, pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

2. E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sovra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dal comune.

3. Quando si tratti di spazi di proprietà privata di cui al primo comma, si renderà necessario anche il consenso del proprietario o titolare del diritto reale sul bene.

Art. 7

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa; in ogni caso detta occupazione dovrà sempre costituire oggetto di apposita concessione.

2. L'indebita occupazione di suolo pubblico va sanzionata in base alle disposizioni di cui al comma precedente nonché dell'art. 3 comma 16 della legge 15.07.2009, n. 94.

3. Il rilascio delle concessioni per le occupazioni di cui sopra può essere subordinato alla presentazione di apposita cauzione il cui importo verrà di volta in volta stabilito dal competente ufficio a garanzia del corretto e completo ripristino dell'area occupata e dell'eventuale riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate.

Art. 8

Occupazioni momentanee di suolo pubblico

1. Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico o pulizia con possibilità di pronta rimozione da parte dell'occupante.

2. Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio della concessione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni cui sono correlate e non ostacolare od intralciare il transito dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Art. 9

Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'amministrazione comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento di materiali o diffusione di polveri.

2. Sono escluse dal presente articolo tutte le forme di raccolta dei rifiuti regolarmente autorizzate dal comune.

3. E' vietato il lavaggio di betoniere, autobetoniere e in genere di contenitori contenenti cemento, malta, calce o simili in modo tale da ostruire le pubbliche caditoie o pozzetti.

Art. 10

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. La concessione di occupazione di aree pubbliche ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere rilasciata qualora l'area sia posta davanti ai locali di vendita ed esercizi pubblici o nelle immediate vicinanze.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal codice della strada lasciando comunque una larghezza per i pedoni non inferiore a m. 1,00. L'amministrazione

comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, di sicurezza, di ordine pubblico o altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, uniformi, a colori intonati, di aspetto decoroso e sempre puliti.

Art. 11

Installazione di tende solari, pensiline e simili

1. L'installazione di tende solari è subordinata al rilascio di regolare titolo autorizzatorio da parte degli uffici comunali conformemente alle prescrizioni del regolamento edilizio.

2. Tutte le tende dovranno essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, anche d'interesse artistico.

Art. 12

Installazione di vetrine, bacheche, piantane e tabelloni

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata alla concessione di occupazione. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i titolari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro cura e spese.

Art. 13

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Sono vietate le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi, fatte salve specifiche concessioni, ed in occasione dello svolgimento dei mercati ambulanti o delle fiere.

2. E' in ogni caso vietata l'esposizione di generi alimentari non imballati o comunque non protetti all'esterno dei negozi posti di fronte a strade ad alta densità di circolazione veicolare.

Art. 14

Luminarie

1. Previa autorizzazione dell'ente competente le luminarie possono essere collocate lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi ornamentali ispirati alle festività ovvero a particolari ricorrenze, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. I titolari sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o dall'esercizio degli impianti stessi.

3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei titolari che promuovono l'iniziativa.

4. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 4,80 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3,00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

Art. 15

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Per decorare le strade comunali e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni privi di qualsiasi riferimento pubblicitario in occasione di feste civili e religiose, non è richiesta alcuna autorizzazione.

2. Gli addobbi, drappi o festoni dovranno avere un aspetto decoroso e dovranno comunque essere ancorati e posizionati in maniera tale da non provocare pericolo e ingombro al pubblico passaggio.

3. E' fatto obbligo al committente di far rimuovere tali decorazioni entro 48 ore dal termine della festa, manifestazione o ricorrenza cui si riferiscono.

Art. 16

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 17

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni delle norme di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non previa autorizzazione del comune. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico da parte dei competenti organi.

Art. 18

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, compresa la somministrazione di cibi e bevande, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa urbanistica, dal regolamento edilizio, dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 19

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal codice della strada, sul suolo pubblico adibito a transito veicolare e pedonale, è vietato effettuare giochi che possono compromettere la pubblica incolumità o creare pericolo alla circolazione.

2. E' vietato usare materiale quale gesso, farina, talco, schiuma e simili per imbrattare persone e cose, recando turbativa e molestia alle persone medesime, intralcio alla circolazione stradale e pregiudizio al pubblico decoro. E' altresì vietato lo sparo di petardi, mortaretti e simili anche in locali pubblici o privati aperti al pubblico.

Art. 20

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda, in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale, che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, rispettando la normativa vigente nonché tutte le condizioni specificatamente riportate nell'autorizzazione, garantendo la sicurezza delle persone e delle cose.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio e fine ai lavori.

7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il comando di polizia locale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

8. Qualora le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di sicurezza, di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei concessionari. In caso di inadempienza l'amministrazione può provvedere direttamente con addebito delle spese relative ai concessionari.

9. L'amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti. A tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III°
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 21

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio e i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è vietato deporvi o lasciarvi cadere qualsiasi materiale di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare il suolo soggetto ad utilizzo pubblico.

2. Alle fattispecie previste dal presente capo si applica la previsione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15.07.2009, n. 94, determinando in euro 500,00 la sanzione pecuniaria applicabile nel caso di insozzamento di pubblica via.

Art. 22

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di pubblici esercizi che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non rimuovere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare l'area occupata. In ogni caso la relativa pulizia è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 23

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, prospicienti la pubblica via, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o pregiudichi il decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo o di impedimento.

Art. 24

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, calcina, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Ai trasgressori, oltre al pagamento della sanzione che sarà loro applicata, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per utilità delle abitazioni o attività commerciali ed artigianali poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materiali di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questi dovranno essere immediatamente rimossi a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti.

Art. 25

Sgombero della neve

1. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze, qualora ciò non comporti pregiudizio per la circolazione stradale.

Art. 26

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture e dei mezzi di trasporto in genere.

2. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli e dei mezzi di trasporto in genere, salvo se determinate da cause fortuite o di forza maggiore.

Art. 27

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito esercitare qualsiasi mestiere o attività artigianali o commerciali sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 28

Disposizioni riguardanti gli animali

1. In centro abitato è vietato l'allevamento o la detenzione di animali da stalla. E' inoltre vietato l'allevamento di animali da cortile a distanza dai confini inferiore a metri dieci. In ogni caso il numero massimo consentito di animali da cortile allevabili è di sette capi.

2. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

3. Salve le disposizioni speciali relative allo spostamento di animali per ragioni di pascolo, alpeggio e transumanza, il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. Il proprietario o conducente di qualsiasi animale dovrà provvedere all'immediata pulizia degli escrementi eventualmente depositati sul luogo pubblico.

4. Dalla detenzione di animali non potranno derivare emissioni maleodoranti superiori ai limiti di normale tollerabilità.

Art. 29

Cani

1. I cittadini aventi la materiale custodia dei cani circolanti sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico sono responsabili degli eventuali danni arrecati dai loro animali e sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento in idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 30

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

3. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal comune.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 31

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. E' vietato usare, per la realizzazione delle recinzioni esterne o verso proprietà di terzi, filo spinato e altri materiali che possano danneggiare persone e cose.

2. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Detti proprietari hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della dipintura dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall' autorità comunale.

3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o tinteggiatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere all'apposizione del numero civico ben visibile all'esterno delle proprie abitazioni. Essi sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme del vigente regolamento edilizio.

4. E' vietato disegnare o apporre sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure, come pure insudiciare e macchiare i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. L' autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore, ove individuato, o del proprietario dell'immobile. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta.

Art. 32

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del codice della strada e del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina e del paesaggio e per rispetto dell'arte e della storicità dei luoghi. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storico-artistica anche se di semplice interesse locale, non sarà, di norma, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Art. 33

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi pubblici, é necessario ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del regolamento edilizio comunale.

2. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. L'amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 34

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni per le tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle proprietà sottostanti.

3. Le aree intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie saranno tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano disordinato lo spazio, con pregiudizio per il decoro del fabbricato stesso.

Art. 35

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista é vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, possa nuocere all'estetica ed al decoro della città.

Art. 36

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinzioni privati.

2. E' vietato stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali in fregio alle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 37

Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. E' parimenti vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

3. Ove consentito, le operazioni suddette dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 38

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti in difformità dalle modalità prescritte dal comune o dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 39

Viali, giardini pubblici e aree pubbliche

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, carretti, cavalli od altri animali eccetto i cani;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) calpestare o coricarsi sulle aiuole fiorite od erbose;
- d) guastare o lordare le panchine, danneggiare le siepi, gli alberi e le piante in genere;
- e) collocare sedie, panche, baracche ed altre cose, occupando gli spazi pubblici;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia o danno alle persone o siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive salvo autorizzazione;
- h) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori;
- i) gettare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale o elettriche, di monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche.

Art. 40

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altro materiale solido o liquido. E' vietato il prelievo dell'acqua dalle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti ed altri contenitori, indumenti e simili.

E' altresì vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

Art. 41

Atti contrari alla pulizia e igiene del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

E' vietato sputare o sdraiarsi sulla strada e relative pertinenze, sulle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese, delle abitazioni private, degli esercizi commerciali e di

somministrazione di alimenti e bevande.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 42

Terreni confinanti con il suolo pubblico

1. E' facoltà del comune prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate.

2. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni imposte dall'ente proprietario della strada.

3. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici.

4. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi previste dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

5. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.

6. La recinzione deve realizzarsi nel rispetto della specifica normativa edilizia e deve essere conforme alle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di assenso.

7. E' vietato realizzare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

8. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti dal comune con successiva rivalsa delle spese.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 43

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento degli stessi, sono applicabili le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore e fatta salva eventuale deroga derivante da provvedimento emanato dall'Autorità Comunale d'ufficio o su motivata e circostanziata istanza di parte.

2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3. L'autorità comunale o l'agenzia regionale protezione ambientale (ARPAV), su segnalazione o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle abitazioni, il responsabile del servizio, su motivata proposta dell'ufficio tecnico comunale, dell'azienda sanitaria locale o dell'ARPAV, può vietare l'esercizio dell'attività responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Art. 44

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento degli stessi, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 ovvero le ore 8 delle giornate festive.

2. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall'autorità comunale, il divieto di esercitare può essere esteso con ordinanza ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma precedente.

Art. 45

Spettacoli, trattenimenti e circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle autorizzazioni o licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale giochi ed i responsabili dei circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da impedire la propagazione di suoni e rumori all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. E' comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale.

4. Le autorizzazioni e licenze di cui al precedente comma sono revocabili in ogni momento con atto motivato dal quale non discende alcun obbligo di indennizzo a favore dei diretti interessati. La presente disposizione dovrà essere riportata integralmente nell'atto autorizzativo.

Art. 46

Aree verdi

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22.00 e le ore 08.00, nell'intero anno solare.

2. È proibito provocare rumori fastidiosi al vicinato mediante l'uso di tosaerba e simili nonché di attrezzature per il giardinaggio in genere tra le ore 22.00 e le 08.00, e tra le ore 12.30 e le ore 15.00 nelle stagioni primaverile ed estiva.

Art. 47

Abitazioni private e strutture ricettive

1. È proibito provocare rumori fastidiosi al vicinato tra le ore 22.00 e le 08.00 e tra le ore 12.30 e le ore 15.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

2. Nelle abitazioni private, negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi.

3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7.30 e dopo le ore 19.30 nei giorni feriali, prima delle ore 9.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 19.30 nei giorni festivi e tra le ore 12.30 e le ore 15.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civile abitazione.

5. Particolari accorgimenti e attenzioni, pur nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 44, dovranno essere adottati nel caso di lavori edili in unità condominiali allo scopo di non compromettere il benessere degli altri condomini

6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato. Alla segnalazione di tale inconveniente, l'autorità potrà invitare il detentore, dopo averlo sentito, al rispetto delle norme di civile convivenza e rispetto della quiete pubblica. In caso di prosieguo del disturbo, validamente documentato, verrà applicata la sanzione amministrativa di € 200,00, salva l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 48

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali che comportino la propagazione di suoni all'esterno dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

Art. 49

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, gli antifurto devono essere omologati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 50

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Chiunque produca, venda o detenga materiali esplosivi, infiammabili, combustibili o comunque pericolosi deve essere munito di tutte le necessarie autorizzazioni e deve comunque adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire sia la pubblica incolumità che la tutela di beni e dell'ambiente.

2. Il titolare di cui sopra è tenuto inoltre a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. In particolare dovranno essere eseguiti prontamente tutti gli interventi e gli accorgimenti prescritti dalle competenti autorità.

Art. 51

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei locali degli edifici residenziali è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici a condizione che gli stessi abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale o vani di disimpegno di locali di abitazione.

2. Negli stessi locali è inoltre vietato ammassare materiale da imballaggio, carta straccia e simili, i quali si configurano anche come stoccaggio non autorizzato di rifiuti.

3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

4. Nei sottotetti sono vietati depositi di combustibile o di qualsiasi altro materiale di facile combustione.

Art. 52

Accatastamento di materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, paglia e qualsiasi altro materiale di facile accensione. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 53

Fuochi all'aperto ed esalazione di fumi

1. Nel centro abitato del comune, non è permesso accendere fuochi all'aperto se non per esclusivo uso domestico alimentare (barbecue o caminetti) e a condizione che i fumi non arrechino molestia al vicinato, che non siano tossici o che non derivino dalla combustione di materiali tossici. E' altresì vietato nel territorio comunale l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi natura ad eccezione, nelle zone agricole, dei residui di potatura delle piante e derivati arborei, ed a condizione che vengano effettuati nelle ore mattutine o serali e nel rispetto delle norme imposte dal testo unico delle leggi di P.S., dalle prescrizioni di massima di polizia forestale e dalle ordinanze comunali emesse per far fronte all'inquinamento atmosferico che, in base alla situazione contingente, potrebbero precludere l'attività di cui trattasi.

2. In ogni caso nell'accensione di fuochi deve essere rispettata la distanza minima di metri 50 da fabbricati, terreni boscati, strade, depositi di materiali potenzialmente infiammabili, evitando comunque la produzione di fumi che possano recare disturbo alle abitazioni e limitazione di visibilità sulle strade aperte al pubblico transito.

3. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, ed esalazioni che arrechino danno o molestia ancorché derivanti da caminetti o stufe collocati all'interno di fabbricati.

Art. 54

Animali pericolosi - Cani - Anagrafe canina

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2. I cittadini aventi la materiale custodia dei cani circolanti sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico e nei locali pubblici sono sempre tenuti a tenere i cani al guinzaglio o muniti di idonea museruola.

3. I cani circolanti senza museruola o senza opportuna custodia saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza, con spese a carico del proprietario dell'animale.

4. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso, di iscrivere l'animale all'anagrafe canina e di sottoporlo all'apposizione del codice di identificazione secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale.

5. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento.

6. Comunque, in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, si fa specifico riferimento all'ordinanza ministeriale relativa vigente nel tempo o alle eventuali norme organiche che potranno essere emanate.

Art. 55

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di persone, cose o di altri animali.

2. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia delle deiezioni.

3. Dovrà essere garantito inoltre idoneo ricovero contro le avversità atmosferiche in appositi box coperti, rialzati dal suolo e chiusi sui lati, fatta salva l'apertura d'ingresso, pari a mq. 1,00 per ogni singolo animale.

4. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio del muso a fine coda. La superficie dell'area delimitata deve essere di almeno 20,00 mq. per ogni animale adulto. In casi particolari i cani possono essere legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 metri, in modo da non costituire pericolo per coloro che accedono alla proprietà (frequentatori o visitatori occasionali).

5. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

6. All'interno delle proprietà private non adeguatamente delimitate, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, i cani non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo di detenzione siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada o comunque all'esterno del recinto, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

7. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre appositi accorgimenti per la detenzione di cani nelle aree private, in relazione al disturbo che questi possono arrecare.

8. E' fatto obbligo ai detentori di cani di esporre sui cancelli o sulle porte di accesso ai recinti ove si trovano gli animali un cartello con l'indicazione "attenti al cane".

Art. 56

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

3. L'amministrazione comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale al fine di non arrecare disturbo o pregiudizio alla pubblica incolumità o al decoro cittadino.

4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese nei confronti del proprietario dell'edificio o del titolare di altro diritto reale.

Art. 57

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o sulle griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'amministrazione comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 58

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. La costruzione, il restauro e la demolizione di edifici o simili, dovranno essere eseguite nell'osservanza delle prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire rilasciato, che dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera.
2. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro o impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 59

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi soggetti al pubblico passaggio, sia da ponti di servizio che dall'interno degli edifici, i materiali di demolizione od altro senza prescritta autorizzazione o in maniera difforme alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 60

Insegne, vetrate di finestre e altro

1. Le insegne, le vetrate delle finestre, le antenne, i condizionatori e qualunque altro manufatto installato sugli edifici dovranno essere bene e solidamente assicurate in modo da garantire la stabilità e da evitare pericolo per la pubblica incolumità.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

Art. 61

Limiti ed oggetto del regolamento

1. Principi fondamentali del presente capo sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne.
2. Ai fini del presente regolamento per zona agricola del territorio comunale si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 62

Disimpegno del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal sindaco e viene svolto dagli organi della polizia locale e dagli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Gli interventi di polizia giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 63

Pascolo degli animali

1. Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Art. 64

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è necessaria la preventiva autorizzazione del comune, fermo restando il potere dell'autorità comunale di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.
3. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti.

Art. 65

Attraversamento di abitato con animali

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o disturbo alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
2. Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
3. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 66

Igiene di case coloniche

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine, come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.
2. E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche, fatti salvi i sistemi di compostaggio domestico oggetto di apposita comunicazione al comune o ad altro gestore del servizio di asporto rifiuti.
3. L'autorità comunale ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari o detentori dell'immobile, al patrimonio comunale o possa pregiudicare la pubblica incolumità o l'igiene pubblica.
4. In caso di inadempienza, prima di procedere all'esecuzione in danno, l'organo comunale competente, con propria ordinanza emessa successivamente agli adempimenti di cui alla legge n. 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire, dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i

quali l'amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

Art. 67

Depositi di foraggi ed insilati

1. I depositi di foraggi ed insilati debbono essere posti in fabbricati separati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati imposta dal vigente regolamento edilizio, ed almeno a 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. Tali depositi non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Art. 68

Acque piovane

1. I cortili, le aie, gli orti e comunque le aree annesse alle case rurali devono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 69

Fognature

1. Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 70

Stalle

1. Le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni della normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

Art. 71

Concimaie

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

2. Spetterà pertanto alla locale ASL rilevare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

3. Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione del mais ceroso, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

4. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i cumuli relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

5. Le concimaie dovranno essere tenute a distanza non inferiore a cinque metri dal confine di proprietà.

Art. 72

Cani a guardia di edifici rurali

1. I cani a guardia degli edifici rurali possono essere lasciati liberi di circolare sul fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 55.

Art. 73

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.

2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque o la profondità dello scolo e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

3. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo stabilito caso per caso, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 74

Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini e alle eventuali vie contigue.

2. Anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere parimenti tenute in buono stato di manutenzione e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

3. I fossi delle strade vicinali, private e interpoderali devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere allo spurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto, il comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere l'autorità di bonifica competente per territorio.

5. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

6. I terreni seminativi nudi od arborati dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 75

Recisione di rami protesi e radici

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto il comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

3. Nelle golene e nelle aree pubbliche in genere ogni intervento sul patrimonio arboreo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicheranno gli artt. 892 e seguenti del Codice Civile.

Art. 76

Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno un metro dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali e il danneggiamento delle strade. Qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada deve essere formata una regolare capezzagna di larghezza minima di tre metri.

3. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta incaricata.

4. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di due giorni al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

5. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 77

Tombinature

1. Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate su parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e comunque con tubi aventi il diametro minimo non inferiore alla

sezione del fossato, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), per una lunghezza massima di ml 6 (sei), fatte salve eventuali deroghe che saranno concesse in casi particolari.

2. Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm.

3. Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità di bonifica territorialmente competente.

4. Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico all'autorità competente, in relazione alla titolarità del canale.

Art. 78

Prelevi di acque correnti

1. Eventuali prelevi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta all'autorità di bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatto salvo comunque il rispetto della normativa vigente.

Art. 79

Prelevi di acque sotterranee

1. Eventuali prelevi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

Art. 80

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Salve le disposizioni dettate dalla Legge 18 giugno 1931 n. 987 e del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondo agricolo a qualunque titolo di denunciare all'autorità comunale e all'osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 81

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

1. Il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione è sottoposto ai limiti previsti per legge.

2. E' consentita, previa autorizzazione comunale, la vendita di piante, parti di esse o sementi su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

3. E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 82

Cartelli per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'amministrazione comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "pericolo - esche velenose" o simili.

2. Per le esche derattizzanti o simili, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è prevista per le stesse un'adeguata protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del comune.

Art. 83

Obbligo di denuncia delle malattie degli animali

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'azienda ULSS e all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

Art. 84

Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o detentore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere a scopo cautelativo al loro isolamento, evitando lo spostamento degli animali e di ogni prodotto animale che possa costituire veicolo di contagio, oltre alla comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari ed i detentori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno in seguito uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 85

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

1. L'eventuale interrimento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, potrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria e nel rispetto della normativa vigente, previo provvedimento dell'autorità comunale, su conforme parere dei competenti servizi dell'azienda ULSS.

Art. 86

Igiene delle stalle e spargimento liquami

1. Il bestiame deve essere costantemente tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

2. Le modalità di conservazione e di asportazione e spargimento dei liquami zootecnici e del letame sono disciplinate dalla normativa regionale, dalle specifiche disposizioni attuative della stessa e da quanto disciplinato con il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 44 del 30 luglio 2008.

3. In particolare, allo scopo di evitare la proliferazione di mosche e altri insetti, nonché il propagarsi di odori eccessivi, specialmente vicino alle abitazioni e ai centri abitati, lo spandimento del letame e dei liquami zootecnici è vietato nei mesi di luglio ed agosto salva autorizzazione in deroga.

4. Le operazioni di cui al comma precedente, negli altri mesi dell'anno, dovranno essere effettuate in orari serali e/o con modalità tali da prevederne l'immediato interrimento. Sulle colture a pascolo è consentito lo spandimento di liquami maturi e diluiti in modo tale da evitare esalazioni moleste persistenti.

5. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

6. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene, il decoro e le condizioni di sicurezza sulla pubblica via.

Art. 87

Atti vietati sulle strade e sul terreno

1. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

2. Oltre agli atti previsti dalla normativa in vigore, nonché quelli individuati dal codice della strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

a) il percorso con trattori cingolate che non siano provviste di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;

b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;

c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

3. Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

4. E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non appositamente consentiti carogne di animali, materiali di scarto, immondizie in genere; fatta salva ogni azione penale, tali comportamenti saranno sanzionati.

5. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

6. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene, il decoro e le condizioni di sicurezza della pubblica via.

CAPO VIII ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 88

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, salva la previsione, per legge, di diversi importi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 come successivamente modificata ed integrata.

Art. 89

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 90

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e procederanno al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano al responsabile dell'infrazione stessa.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571 e relative successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate presso il comando polizia locale o presso altro depositario individuato dal comando stesso.
5. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 91

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del destinatario dell'atto;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto sanzionato ;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi, corrispettivi o diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 92

Adeguamento alle disposizioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento

1. Per le situazioni di difformità già in atto all'entrata in vigore del presente regolamento viene concesso un periodo di mesi quattro dall'entrata in vigore per provvedere ad uniformarsi alle disposizioni dello stesso, con obbligo per il privato di avviare immediatamente i procedimenti autorizzatori che si rendono necessari.

Art. 93

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010. Da tale data sono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo e in contrasto con lo stesso.